

DELIBERA N. 262 /10/CSP
ORDINANZA INGIUNZIONE ALLA SOCIETA' ECNOMO S.R.L. ESERCENTE
L'EMITTENTE TELEVISIVA LOCALE TELE RADIO ALFA
PER LA VIOLAZIONE DELLA DISPOSIZIONE CONTENUTA NELL'ART. 32, COMMA
4, D.LGS. 31 LUGLIO 2005, N. 177

L'AUTORITA'

NELLA riunione della Commissione per i servizi e i prodotti del 17 dicembre 2010;

VISTA la legge 31 luglio 1997, n. 249, recante "*Istituzione dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 177 del 31 luglio 1997, supplemento ordinario n. 154/L;

VISTA la legge 24 novembre 1981, n. 689, pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 30 novembre 1981, n. 329;

VISTO il decreto legislativo 31 luglio 2005, n. 177, pubblicato nel supplemento ordinario n. 150 della Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana - serie generale - del 7 settembre 2005, n. 208;

VISTA la legge 6 giugno 2008, n. 101 recante "Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 8 aprile 2008, n. 59, recante disposizioni urgenti per l'attuazione di obblighi comunitari e l'esecuzione di sentenze della Corte di giustizia delle Comunità europee" pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 132 del 7 giugno 2008;

VISTA la delibera n. 136/06/CONS, recante "*Regolamento in materia di procedure sanzionatorie*", pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana del 31 marzo 2006, n. 76 e successive modificazioni ed integrazioni;

VISTO l'atto della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali di questa Autorità – cont. 114/10/DICAM/PROC. N. 2188/ZD - datato 29 luglio 2010 e notificato in data 4 agosto 2010, con il quale è stata contestata alla società Ecnomo S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele Radio Alfa la violazione della disposizione contenuta nell'art. 32, comma 4, d.lgs. 177/05, in quanto, a seguito della delibera n. 79/10/CSP adottata in data 16 aprile 2010 dalla Commissione per i servizi e i prodotti di questa Autorità, che ha ordinato alla società appena detta di dare corso alla richiesta di rettifica presentata dal sig. Giovanni Ripellino in merito a quanto affermato "*nel corso delle trasmissioni televisive di TV ALFA delle ore 14:10 circa del pomeriggio, della replica serale del 28.12.2009 e del 30.12.2009, nonché del riepilogo settimanale in onda la domenica nelle medesime fasce orarie*" e alla conseguente richiesta (prot. n. 38465/Agcom/U)), datata 18 giugno 2010, della Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Ufficio contenuti e obblighi di programmazione di fornire copia della registrazione della diffusione della rettifica in questione, al fine di accertare l'avvenuta o meno ottemperanza a quanto disposto dalla citata delibera, la società Ecnomo S.r.l. non ha fornito in atti alcuna indicazione o documentazione attestante l'esecuzione dell'ordine, così come disposto dalla delibera sopra menzionata; al riguardo, si fa presente che la società Ecnomo S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele Radio Alfa con nota (prot. n. 32903), pervenuta in data 26 maggio u.s., nell'inviare alla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali – Ufficio contenuti e obblighi di programmazione la relativa registrazione su supporto in formato dvd, quantunque abbia comunicato di aver dato lettura della rettifica presentata all'emittente televisiva stessa dal sig. Giuseppe Ripellino "*al termine di ogni edizione del Tg Alfa il giorno 25 febbraio 2010, alle 14.30 – 17.30 – 20 – 23....*", tuttavia dalla

visione della registrazione suddetta non si sono ricavati gli elementi atti ad individuare, specificatamente, il giorno e l'ora in cui sarebbe andata in onda la lettura della rettifica in questione in ottemperanza a quanto stabilito dall'art. 32, comma 3, d.lgs. 177/05 - *la rettifica è effettuata in fascia oraria e con il rilievo corrispondenti a quelli della trasmissione che ha dato origine alla lesione degli interessi*"; inoltre, la lettura della rettifica richiesta all'emittente televisiva in esame in data 14 gennaio 2010, come precisato dalla società Ecnomo S.r.l. stessa, sarebbe avvenuta il giorno 25 febbraio u.s. e, quindi, sempre non ottemperando alla prescrizione contenuta nell'art. 32, comma 3 citato, in forza della quale "*la rettifica è effettuata entro quarantotto ore dalla data di ricezione della relativa richiesta.....*";

RILEVATO che la società Ecnomo S.r.l., esercente l'emittente televisiva locale Tele Radio Alfa, a seguito della notificazione dell'atto di contestazione sopra menzionato, non ha presentato alcuna memoria difensiva e non ha chiesto di essere ascoltata in ordine agli addebiti contestati;

CONSIDERATO che, pertanto, la richiesta di rettifica sopra menzionata, preceduta dall'indicazione della pronuncia di questa Autorità, non è stata trasmessa dalla società Ecnomo S.r.l., ai sensi dell'art. 32 comma 4, d.lgs. 177/05;

RITENUTO che, pertanto, si riscontra da parte della società Ecnomo S.r.l., esercente l'emittente televisiva operante in ambito locale Tele Radio Alfa, la violazione del disposto contenuto nell'art. 32, comma 4, d.lgs. 177/05 ;

RITENUTA, pertanto, la sussistenza dei presupposti per l'applicazione della sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 516,00 (cinquecentosedici/00) a Euro 5.165,00 (euro cinquemilacentosessantacinque/00), ai sensi dell'art. 51, commi 2, lett. e) e 5, d.lgs. 31 luglio 2005 n. 177;

RITENUTO di dover determinare la sanzione per i fatti contestati nella misura del doppio del minimo edittale pari ad euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto, in relazione ai criteri di cui all'articolo 11 della legge 689/81, in quanto:

- con riferimento *alla gravità della violazione:*

la gravità del comportamento posto in essere dalla società sopra menzionata deve ritenersi media, stante la natura dell'illecito attinente ad un rilevante bene giuridico, quale la tutela degli interessi morali o materiali del richiedente la rettifica;

- con riferimento *all'opera svolta dall'agente per l'eliminazione o l'attenuazione delle conseguenze della violazione:*

la società in questione non ha posto in essere alcun comportamento in tal senso, dal momento che la richiesta di rettifica sopra menzionata, preceduta dall'indicazione della pronuncia di questa Autorità, non è stata trasmessa nei termini previsti dall'art. 32, comma 4, d.lgs. 177/05;

- con riferimento *alla personalità dell'agente:*

la società, per natura e funzioni svolte, si presume supportata da strutture interne adeguate allo svolgimento delle proprie attività nel pieno rispetto del quadro normativo e regolamentare vigente;

- con riferimento *alle condizioni economiche dell'agente:*

le stesse si presumono tali da consentire l'applicazione della sanzione pecuniaria come sopra determinata;

VISTO l'art. 32, comma 4, d.lgs. 177/05;

VISTO l'art. 51, del d.lgs. 31 luglio 2005, n. 177;

VISTA la proposta formulata dalla Direzione contenuti audiovisivi e multimediali;

UDITA la relazione dei Commissari Michele Lauria e Antonio Martusciello relatori, ai sensi dell'art. 29 del Regolamento concernente l'organizzazione ed il funzionamento dell' Autorità;

ORDINA

alla società Ecnomo S.r.l. esercente l'emittente televisiva locale Tele Radio Alfa con sede in Licata (AG), alla via Strada Comunale Marcotta n. 12, di pagare la sanzione amministrativa di euro 1.032,00 (euro milletrentadue/00) al netto di ogni altro onere accessorio, eventualmente dovuto

INGIUNGE

alla citata associazione di versare la predetta somma alla Sezione di Tesoreria Provinciale dello Stato di Roma, utilizzando il c/c n. 871012 con imputazione al capitolo 2380, capo X, bilancio di previsione dello Stato, o mediante bonifico bancario utilizzando il codice IBAN n. IT 42H 01000 03245 348 0 10 2380 00, evidenziando nella causale "*Sanzione amministrativa irrogata dall'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni con delibera n. 262/10/CSP*", entro trenta giorni dalla notificazione del presente provvedimento, sotto pena dei conseguenti atti esecutivi a norma dell'articolo 27 della citata legge n. 689/81.

Entro il termine di dieci giorni dal versamento, dovrà essere inviata in originale, o in copia autenticata, a quest'Autorità quietanza dell'avvenuto versamento, indicando come riferimento "*delibera n. 262/10/CSP*".

Ai sensi dell'articolo 1, comma 26, della legge 31 luglio 1997, n. 249, i ricorsi avverso i provvedimenti dell'Autorità rientrano nella giurisdizione esclusiva del Giudice Amministrativo.

Ai sensi dell'articolo 23 bis, comma 2, della legge 6 dicembre 1971 n. 1034 e successive modificazioni ed integrazioni, il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di sessanta giorni dalla notifica del medesimo.

La competenza di primo grado è attribuita in via esclusiva ed inderogabile al Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

La presente delibera è pubblicata sul sito *Web* dell'Autorità.

Roma, 17 dicembre 2010

IL PRESIDENTE

Corrado Calabrò

IL COMMISSARIO RELATORE

Michele Lauria

IL COMMISSARIO RELATORE

Antonio Martusciello

Per attestazione di conformità a quanto deliberato

IL SEGRETARIO GENERALE

Roberto Viola

